

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL REGOLAMENTO

di applicazione dell'articolo 53-bis, della Legge Regionale 27 febbraio 2007, n.3, recante **Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile.**

L'articolo 1, comma 1, della Legge Regionale 20.11.2017, n.31, ha introdotto l'articolo 53-bis alla Legge Regionale 27 febbraio 2007, n.3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) che demanda alla Giunta regionale, mediante apposito regolamento, l'individuazione delle prescrizioni tecniche inerenti le misure di prevenzione e protezione da adottare per l'esecuzione dei lavori su edifici esistenti o su nuove costruzioni in quota in condizioni di sicurezza.

Infatti nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 53-bis della Legge Regionale 27 febbraio 2007, n.3, la proposta di Regolamento definisce le prescrizioni tecniche in relazione alle misure di prevenzione e protezione da adottare nell'ambito della progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti al fine di garantire, nei successivi interventi impiantistici o di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza e specifica la documentazione di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 53-bis, della Legge Regionale 3/2007, n.3, nonché le modalità di presentazione della stessa documentazione.

Il Regolamento trova applicazione sia per nella progettazione e realizzazione di qualsiasi intervento di edilizio ed impiantistico di tipo privatistico che interessi coperture di nuove costruzioni o di edifici esistenti, sia gli interventi rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei Contratti Pubblici), qualora riguardino le coperture di edifici pubblici.

IL regolamento è composto da

### **Capo I - Disposizioni generali**

#### **Capo II - Istruzioni tecniche**

Sezione I - Elaborato Tecnico della Copertura - Adempimenti

Sezione II - Misure preventive e protettive

#### **Capo III**

#### **Norme finali e transitorie**

**All'articolo 1 (Oggetto)** indica le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire con il Regolamento ed in particolare definire le prescrizioni tecniche in relazione alle misure di prevenzione e protezione da adottare nell'ambito della progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti al fine di garantire, nei successivi interventi impiantistici o di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

**All'articolo 2 (Ambito di applicazione)**, individua le fattispecie nell'ambito delle quali va applicato ed esplicita i casi per i quali l'applicazione dello stesso è esclusa.

**All'articolo 3 (Definizioni)**, precisa la terminologia tecnica associata ai diversi elementi richiamati nel regolamento.

**All'articolo 4 (Documentazione Tecnica)** introduce l'Elaborato Tecnico della Copertura elaborato integrativo al fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del D.lgs. 81/2008, quando ne è prevista la redazione, ovvero come documento autonomo, nei casi per i quali il suindicato fascicolo non è previsto.

**All'articolo 5 (Elaborato Tecnico della Copertura)**, sono definiti i contenuti dell'Elaborato tecnico della Copertura, ed i momenti della sua elaborazione ed aggiornamenti successivi.

All'articolo **Art. 6 (Adempimenti collegati all'Elaborato Tecnico della Copertura)**, sono precisati i contenuti dell'Elaborato tecnico con riferimento alle le diverse tipologie di procedure previste per la esecuzione di interventi edilizi, le relative varianti ed i soggetti competenti.

All'articolo **Art. 7 (Criteri generali di progettazione)** sono definite le finalità e i criteri da perseguire nella elaborazione del Documento tecnico della Copertura.

All'articolo 8 (**Percorsi di accesso alla copertura**) sono definite le caratteristiche e la configurazione dei percorsi di accesso alla copertura.

**All'articolo 9 (Accessi alla copertura)** sono definite le caratteristiche, la configurazione e le dimensioni minime dei percorsi di accesso alla copertura.

**All'articolo 10 (Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture)** sono individuate le prescrizioni minime di sicurezza da predisporre per garantire il transito e la esecuzione dei lavori in corrispondenza delle coperture in sicurezza.

**Gli articoli 11 e 12** individuano le norme transitorie e finali sull'applicazione del Regolamento con la precisazione che l'assenza o l'incompletezza dell'Elaborato Tecnico della Copertura previsto all'articolo 4, comma 1, lettera b), determina l'improcedibilità dell'istanza diretta ad ottenere il relativo titolo abilitativo edilizio e costituisce causa ostativa all'efficacia della SCIA.

**L'articolo 13 (Entrata in vigore)** stabilisce che il Regolamento troverà applicazione da giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.